

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6295 del 13/12/2021
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI - RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO E UNIFICAZIONE DI DUE POZZI, PER USO IRRIGUO LOCALITA' CELLE IN COMUNE DI FAENZA (RA). PROCEDIMENTO N. RA04A0033/07RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6469 del 10/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno tredici DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto:

ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - AZIENDA AGRICOLA
PETRIGNONE DI SERVADEI - RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE
ORDINARIA CON VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO E
UNIFICAZIONE DI DUE POZZI, PER USO IRRIGUO LOCALITA' CELLE IN
COMUNE DI FAENZA (RA). **PROCEDIMENTO N. RA04A0033/07RN01.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R.

- n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
 - le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
 - la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio*”

dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;

- la Determinazione Dirigenziale DET-2021-221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Magnarello Fabrizio;

PRESO ATTO

- della determinazione dirigenziale regionale n.6888 del 18/05/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di FAENZA ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce all'AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI c.f. 01446650390 la concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ubicato in comune di FAENZA con scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento RA04A0033 (codice Risorsa RAA8593) ad uso IRRIGAZIONE AGRICOLA;
- della domanda registrata al protocollo Regionale PG/2008/15526 del 31/12/2007 con cui l'AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI c.f. 01446650390 con sede legale nel Comune di FAENZA (RA) ha richiesto il rinnovo di concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in località CELLE in Comune di FAENZA (RA) ad uso IRRIGUO (codice Sisteb RA04A0033/07RN01), con variante sostanziale per aumento di prelievo e con unificazione di pozzo esistente;

- della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2019/54495 del 04/04/2019 con cui con cui l'AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI c.f. 01446650390 ha richiesto la perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, risorsa RAA8593, con le medesime caratteristiche;
- della determinazione DET-AMB-2019-1880 del 12/04/2019 con cui è stata rilasciata all'AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI la variante non sostanziale per sostituzione pozzo codice risorsa RAA8593;
- della comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2020/93518 del 30/06/2020 con cui l'AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI comunica l'avvenuta perforazione del nuovo pozzo;
- della comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2020/93523 del 30/06/2020 con cui l' AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI comunica la fine lavori di chiusura del vecchio pozzo sostituito risorsa RAA8593;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione è stata esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale n.6888 del 18/05/2005 ;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso IRRIGUO sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.352 del 14.10.2020 periodico (Parte Seconda) senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/159081 del 03/11/2020;
- Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/152890 del 22/10/2020;
- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/155702 del 28/10/2020;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico: CONOIDI MONTANE E SABBIE GIALLE ORIENTALI

STATO quantitativo SQUAS: SCARSO

STATO qualitativo SCAS: BUONO

Corpo idrico a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso IRRIGUO per irrigazione agricola di 11.00.00

Ha coltivati ad albicocche, 05.00.00 Ha coltivati a vite, 02.00.00 Ha coltivati a seminativo, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 10.454 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 166, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 301,65 (51,65 in data 17/06/2005 e 250 in data 25/11/2021);

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione con variante sostanziale richiesta da AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, all'AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI c.f. 01446650390 la concessione preferenziale ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, con variante sostanziale per aumento di prelievo e unificazione di due pozzi (cod Sisteb RA04A0033/07RN01):

POZZO 1 (nuova perforazione)

Comune di Faenza (RA) località Celle, Foglio 167, Mapp. 133

Profondità: 67 m

Prelievo richiesto 2 l/s (autorizzati 11 l/s) per 5.227 mc/anno (autorizzati 648 mc/anno)

Uso irrigazione agricola

Coordinate UTM RER: **X: 725979** **Y: 907350**

POZZO 2 (risorsa esistente)

Comune di Faenza (RA) località Celle, Foglio 167, Mapp. 133

Profondità: 65 m

Prelievo richiesto 2,00 l/s per 5.227 mc/anno

Uso irrigazione agricola

Coordinate UTM RER: **X: 726055** **Y: 907499**

· portata massima complessiva di esercizio l/s 4;

· volume complessivo pari a mc/annui 10.454;

.

1. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 23/11/2021 (PG/2021/181652 del 25/11/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
3. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 42,66 euro.
4. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 301,65;
5. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
6. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
7. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
9. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;

10. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

dott. Fabrizio Magnarello

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo rilasciata a AZIENDA AGRICOLA PETRIGNONE DI SERVADEI c.f. 01446650390 (codice procedimento RA04A0033/07RN01).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA

CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Conoidi montane e Sabbie gialle orientali, avviene mediante n.2 pozzi ubicati in comune di Faenza (RA) loc. Celle aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 1 (nuova perforazione)

Comune di Faenza (RA) località Celle, Foglio 167, Mapp. 133

Profondità: 67 m

Prelievo richiesto 2 l/s (autorizzati 11 l/s) per 5.227 mc/anno (autorizzati 648 mc/anno)

Uso irrigazione agricola

Coordinate UTM RER: **X: 725979** **Y: 907350**

POZZO 2 (risorsa esistente)

Comune di Faenza (RA) località Celle, Foglio 167, Mapp. 133

Profondità: 65 m

Prelievo richiesto 2,00 l/s per 5.227 mc/anno

Uso irrigazione agricola

Coordinate UTM RER: **X: 726055** **Y: 907499**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad un uso IRRIGUO per irrigazione agricola di 11.00.00 Ha coltivati ad albicocche, 05.00.00 Ha coltivati a vite, 02.00.00 Ha coltivati a seminativo e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 4;
- volume annuo complessivo pari a mc 10.454;

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino;

Le operazioni relative ai trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguite nelle strette vicinanze del pozzo e da personale altamente qualificato;

Cartello identificativo: Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare

immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

Variazioni: Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

Sospensione del prelievo: Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Subconcessione: Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

Cambio di titolarità: Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Cessazione d'utenza: Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

Responsabilità del concessionario: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Osservanza di leggi e regolamenti: Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7– REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÁ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.